

N. R.G. 52126/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUINDICESIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA "B" CIVILE

Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati

Dott.ssa Amina Simonetti	Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonietta Ricci	Giudice a latere
Dott.ssa Alima Zana	Giudice a latere

ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio del 6 ottobre 2022, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52126/2019 promossa da:

ALESSANDRA INGHIRAMI (C.F. NGHLSN66M60A390M), con il patrocinio dell'avv. SALVATORE PARATORE (C.F. PRT SVT 69D 22H 501J) e dell'avv. ANDREA VANNINI (VNNNDR67L16D612Q) del Foro di Firenze

ATTRICE

contro

FINANZIARIA INGHIRAMI SRL (già spa) (C.F. 01752760122), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. ROBERTO POZZI (C.F. PZZRRT70P24L682J) e ANNA CHIARA DALLA VALLE (C.F. DLLNCH79H41A944Y) del Foro di Milano

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come segue

CONCLUSIONI PER ALESSANDRA INGHIRAMI

“Voglia Codesto Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:



- **in via preliminare**, disporre a favore della società FIN.ING. S.r.l., la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c. per le ragioni di cui in narrativa;
- **in via preliminare**, in accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 2378 c.c., dichiarare la sospensione dell'efficacia delle delibere dell'assemblea dei soci tenutasi in data 29 giugno 2019, con ogni conseguenza di legge;
- **nel merito**, accertare le violazioni a carico di FIN.ING. S.r.l. come esposte in narrativa e, per l'effetto, dichiarare invalida e/o nulla ovvero annullare le deliberazioni dell'assemblea dei soci tenutasi in data 29 giugno 2019, con ogni conseguenza di legge;
- **in ogni caso**, con vittoria di spese e compensi del presente procedimento.”.

CONCLUSIONI PER FINANZIARIA INGHIRAMI S.R.L.

“Piaccia all’On. le Tribunale di Milano,

- respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione;

- emesse tutte le più opportune pronunzie, condanne e declaratorie del caso;

1. **in via preliminare e pregiudiziale**: dichiarare inammissibili e/o comunque improcedibili le domande formulate dalla Sig.ra Alessandra Inghirami, essendo competente a decidere in merito alla presente controversia un collegio arbitrale nominato in conformità alla clausola compromissoria di cui all’art. 28 dello statuto sociale; Firmato

2. **in via preliminare e pregiudiziale**: dichiarare inammissibile e/o comunque respingere l’istanza ex art. 78 c.p.c. formulata dalla Sig.ra Alessandra Inghirami;

3. **nel merito**: respingere, in quanto infondate in fatto e diritto, le domande tutte proposte dalla Sig.ra Alessandra Inghirami nei confronti di Finanziaria Inghirami S.p.A., con la più opportuna motivazione e come meglio;

4. **in ogni caso**, con vittoria di compensi e spese del presente giudizio oltre IVA e c.p.a. e spese forfetarie”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente ai sensi dell’art. 16 bis comma 9-octies D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, come modificato dall’art. 19 comma 1 lett. a), n. 2-ter) D.L. 27 giugno 2015 n. 83 conv. in L. 132/2015.



Con atto di citazione notificato il 15 ottobre 2019 Alessandra Inghirami ha convenuto in giudizio la società Finanziaria Inghirami Srl (d'ora innanzi, "Fin.Ing" o "la Società"), holding finanziaria del Gruppo Inghirami, per ottenere la declaratoria di nullità e invalidità delle delibere assunte alla assemblea del 29 giugno 2019 con il suo voto contrario aventi ad oggetto

- a) L'approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2018 (primo punto OdG)
- b) Il rinnovo dell'organo di amministrazione (, secondo punto OdG, con conferma del CdA in carica nelle persone di Giovanni Inghirami, Daniela Inghirami, Lauretta Inghirami) e del revisore legale dei conti (terzo punto OdG, società Analisi spa).

In particolare, quanto alla delibera di approvazione del bilancio 2018 della Società (doc. 1, attrice) ha contestato

A la valutazione delle partecipazioni iscritte nella voce dello stato patrimoniale A-III)- Immobilizzazioni finanziarie sostenendo che il valore iscritto è superiore di molto rispetto a quello del patrimonio netto quanto alla società In.pro.di spa e alla società Duca Visconti di Modrone spa e con tale non corretta valutazione del valore delle immobilizzazioni immateriali il bilancio risulta redatto in violazione del disposto dell'art 2426 n. 3) c.c. e dei principi

- di veritiera e corretta rappresentazione ex art 2423 c.c. a fronte dell'indebita valorizzazione delle azioni col criterio del costo storico; il fondo generico rettificativo del valore delle partecipazioni per 15,7 milioni di euro non risultava infatti sufficiente a coprire la potenziale perdita di 66,7 milioni, pari alla differenza tra 140,4 milioni di costo storico e 73,7 milioni di patrimonio netto;
- di prudenza ex art 2423 bis c.c.. che avrebbe dovuto indurre l'organo amministrativo della capogruppo a una congrua svalutazione delle proprie partecipazioni;
- del principio di chiarezza, per il mancato inserimento (nella prospettiva, contestata dall'attrice, dell'esistenza dei presupposti per iscrivere le partecipazioni al costo storico) all'interno della nota integrativa di informazioni complementari per giustificare la mancata rettifica del valore delle azioni in presenza di ripetute perdite d'esercizio delle partecipate, evidentemente sulla base dei "benefici futuri" che la società prevedeva sarebbero "affluiti all'economia della partecipante" (cfr. OIC 21 §31).

A sostegno dell'impugnazione ha rilevato che le perdite di valore non rilevate in bilancio delle partecipazioni in In.pro.Di S.p.a.⁽¹⁾ e Duca Visconti di Modrone S.p.a.⁽²⁾ devono considerarsi durevoli

(1) Partecipata al 99,78%

(2) Partecipata al 98,97%



(d'ora in poi Duca VdM), avendo suddette società chiuso in perdita cinque degli ultimi sette esercizi (cfr. docc. 4-17, attrice).

B. La non corretta predisposizione del bilancio 2018 secondo il presupposto della continuità aziendale atteso che, operando una corretta svalutazione del valore delle partecipazioni detenute in In.pro.di spa e in Duca Visconti di Modrone spa la società, già gravata di una forte tensione economico finanziaria stante la perdita di euro 981.693,00 vedrebbe peggiorata la propria situazione patrimoniale tanto da compromettere in una visione prospettiva la capacità di continuare ad operare regolarmente in un prevedibile arco temporale futuro di 12 mesi dalla data di bilancio.

Quanto alla impugnazione della delibera di nomina del Consiglio di amministrazione e del revisore legale l'attrice ha dedotto solo che *“poiché la nomina di tali organi è avvenuta sul presupposto della valida approvazione del bilancio, è evidente che l'impugnazione del bilancio 2018 non possa non pregiudicare la validità delle deliberazioni allo stesso connesse”*.

Contestualmente alla citazione è stata promosso domanda cautelare di sospensione della efficacia delle delibere 29 giugno 2019 ai sensi dell'art. 2378 c.c. e istanza di nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 cpc in presenza di un conflitto di interessi tra la società e il suo legale rappresentante, che avrebbe un interesse personale alla conservazione della delibera per mantenere la propria carica.

Il procedimento cautelare svolto nel contraddittorio con la società si è concluso con il rigetto del ricorso. Pure è stata rigettata l'istanza ex art 78 co 2 cpc.

La convenuta Finanziaria Inghirami spa si è costituita nel procedimento di merito con comparsa di risposta depositata il 07.02.2020 per l'udienza del 03.03.2020 , affermando che:

- l'iniziativa giudiziaria promossa dall'attrice sarebbe strumentale e pretestuosa, inserendosi nel contesto di un conflitto tra fratelli avente ad oggetto la divisione dell'ingente patrimonio ereditario (cfr. p. 6, comparsa di risposta);
- la società gode di un equilibrio patrimoniale invidiabile, tenendo conto che a fronte di debiti di soli sette milioni di euro essa vanta attivi valutati rispettivamente, 120 milioni di euro, col criterio del costo storico, e 189 milioni di euro col criterio c.d. patrimoniale;
- in conformità a quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto sociale (doc.12, convenuta) la causa dovrebbe essere decisa da un collegio arbitrale, la cui competenza a pronunciarsi anche su controversie aventi ad oggetto l'approvazione di un bilancio per violazione dei criteri di redazione è sostenuta dalla dottrina maggioritaria;
- la regola della svalutazione di una partecipazione il cui valore reale risulti durevolmente inferiore al costo di acquisto non comporta il passaggio dal criterio del costo a quello



patrimoniale per le partecipazioni, ma solo la correzione del valore a bilancio della partecipazione;

- anche laddove fossero maturate delle perdite di esercizio (ma non è il caso di In.Prod.Di S.p.A. che ha chiuso l'esercizio 2018 in utile), esse non potrebbero essere considerate "durevoli", ma semmai episodiche o, comunque, temporanee e in quanto tali esse non determinerebbero l'obbligo di svalutazione in capo alla controllante sulla base del OIC 21, § 32;
- Duca Visconti di Modrone S.p.A. ha in atto «un piano di riorganizzazione basato sulla riduzione dei costi e sullo sviluppo commerciale» (cfr. pag. 49 relazione sulla gestione 2018, doc. 11, attrice), i cui esiti si sono già manifestati con la diminuzione delle rimanenze, prospettandosi pertanto una migliore performance aziendale tale da indurre un miglioramento dei risultati;
- la maggior parte dei costi di produzione delle due società è rappresentato dai canoni di locazione versati a Cantoni ITC S.p.A. e a PIM S.p.A., appartenenti al medesimo gruppo societario delle partecipate;
- il principio di prudenza non impone al redattore del bilancio di scegliere sempre il minore tra il valore al costo storico e il valore patrimoniale, bensì di procedere a "una determinazione del valore oculata e coscienziosa" delle partecipazioni;
- il bilancio impugnato è rispettoso del principio di chiarezza, non risultando necessari informative ulteriori sulla scelta di mantenere il criterio del costo storico nella valutazione delle partecipate;
- la redazione del bilancio nella prospettiva della continuità aziendale è corretta in quanto il ricorso ai criteri di valutazione in una prospettiva liquidatoria sarebbe possibile soltanto dal momento della formale apertura della liquidazione, che nel caso di specie non si verificato;
- anche ammettendo la nullità della delibera di approvazione di bilancio questa non si riverbererebbe sulla delibera di nomina degli amministratori poiché non vi è alcun collegamento tra la deliberazione di approvazione del bilancio e quelle di nomina del consiglio d'amministrazione.

Successivamente allo scambio delle memorie intermedie la causa è stata istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, col seguente quesito al C.T.U: *“La consulente, visti gli atti e i documenti di causa, considerate le allegazioni contenute in citazione, le difese della convenuta e le integrazioni assertive di cui alle memorie n.1,*



- dica se può considerarsi corretta, secondo una valutazione ex ante, alla luce dei principi contabili e civilistici ex art 2426 comma 1 n. 3) e 4) c.c. (come esposto al punto 2.3 della citazione) l'iscrizione nel Bilancio di esercizio 2018 di Finanziaria Inghirami srl del valore delle partecipazioni in In.Pro.Di. spa e in Duca Visconti di Modrone spa al loro valore storico;
- esprima il suo motivato parere, considerati i motivi di impugnazione del bilancio di esercizio 2018 di Fin Inghirami, sul rispetto dei principi di prudenza, chiarezza e veridicità di cui agli artt. 2423 bis, 2423 c.c. nella redazione del Bilancio 2018 con riferimento ai motivi di impugnazione anche in ipotesi di rideterminazione del valore delle immobilizzazioni finanziarie;
- dica se le rettifiche indicate dall'attrice sul valore di tali partecipazioni, qualora fondate, avrebbero evidenziato la perdita del presupposto della continuità della società Fin Inghirami srl"

La consulente, all'esito dell'istruttoria contabile svolta, ha depositato la sua relazione in data 02.11.2021.

Successivamente, nell'udienza del giorno 24 maggio 2022 (celebrata mediante trattazione scritta), le parti hanno precisato le conclusioni e a seguito della rimessione in decisione si sono scambiate le memorie finali.

Sull'eccezione di compromesso

La convenuta ha sollevato eccezione di compromesso in virtù dell'art. 28 dello Statuto sociale, secondo cui *“le controversie [...] tra i soci o tra i soci e gli amministratori o i liquidatori sono devolute a un collegio arbitrale di tre membri [...] tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Milano”* (cfr. doc. 12).

Nonostante la diversa opinione di parte della giurisprudenza, la Società ha evidenziato come la riconduzione delle impugnative di bilancio tra le controversie compromettibili in arbitrato sarebbe confermata dalla dottrina maggioritaria che si è espressa sulla questione.

È d'uopo rilevare come la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, da cui questo Tribunale non intende discostarsi, ritiene che: *“le norme dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio sono inderogabili in quanto la loro violazione determina una reazione dell'ordinamento a prescindere dalla condotta delle parti e rende illecita e, quindi, nulla, la delibera di approvazione. Tali norme, infatti, non solo sono imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in*



rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. Ne consegue che, non essendo venuta meno l'indisponibilità dei diritti protetti dalle suddette disposizioni a seguito della riforma di cui al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - che agli artt. 2434-bis e 2379 c.c. ha previsto termini di decadenza per l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio e, in via generale, per l'impugnazione delle delibere nulle – non è compromettibile in arbitri la controversia relativa alla validità della delibera di impugnazione del bilancio” (così Cass. 12583/2018).

Per questi motivi l'eccezione sollevata dalla convenuta è infondata e va rigettata.

Sull'invalidità della delibera del 29 giugno 2019 di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018

La domanda di parte attrice è in parte fondata e va accolta.

Riprendendo in sintesi le posizioni della società a difesa del bilancio 2018, essa sostiene che: i) la gestione caratteristica di In.Pro.Di sarebbe positiva e quella di Duca VdM in sostanziale pareggio: le eventuali perdite di esercizio sarebbero dunque al più episodiche; ii) non sarebbe stato violato il principio di prudenza, che non deve essere inteso quale obbligo di iscrivere le attività in bilancio sempre e comunque al minor valore possibile, limitandosi a imporre una determinazione del valore oculata e coscienziosa; iii) l'adozione di criteri liquidatori nella valorizzazione degli attivi di bilancio in luogo di quelli ordinari sarebbe consentita solo dopo la messa in liquidazione della società.

Orbene, nella relazione del CTU si ricorda come *“l'OIC 21§29 prevede che le partecipazioni di controllo [...] possono essere valutate oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto”* (relazione CTU, p. 29).

Se il primo criterio è da preferire qualora *“la partecipata è considerata una società con la quale non esiste altro legame se non quello di possedere un titolo per ottenere una remunerazione periodica”*, quello del patrimonio netto dovrà essere scelto qualora *“la partecipazione permetta all'investitore di influire sul processo decisionale e quindi sulla politica di gestione della partecipata”*.

Qualunque sia il criterio prescelto, tuttavia, è obbligatorio procedere alla svalutazione della partecipazione in caso di perdite durevoli di valore, con la differenza che, adottando il criterio del patrimonio netto, è consentito valutare le partecipazioni detenute, se l'andamento aziendale delle partecipate lo consente (cfr. pp. 36 ss., relazione CTU).

Venendo ai risultati economici delle società partecipate, la consulente nella relazione contesta che la gestione caratteristica di Duca VdM fosse positiva (come affermato dalla convenuta a p.12 della comparsa di risposta), evidenziando che l'EBITDA dopo il 2014 sarebbe stato positivo solo in virtù di sopravvenienze attive, senza le quali il margine operativo lordo *“risulterebbe in sostanziale equilibrio nell'anno 2016 (- 22.199) e negativo nel 2018 (- 514.989); la società conseguirebbe pertanto nel*



periodo considerato risultati della gestione caratteristica negativi in quasi tutti gli esercizi oggetto di analisi” (p. 57, relazione).

Inoltre, la relazione evidenzia che il cash flow operativo negli anni 2016-2018 è risultato sempre negativo, “*segno che la gestione tipica dell'azienda assorbe liquidità e che la sostenibilità finanziaria a breve termine dell'impresa richiede interventi strutturali*” (relazione, p. 59).

Quanto a In.Pro.Di, la perizia rileva come, a fronte di una gestione caratteristica in equilibrio e di un EBITDA positivo (salvo l'esercizio 2015), gli oneri finanziari abbiano inciso negativamente sul risultato economico, positivo, nel periodo preso in considerazione, solo nel 2015 e nel 2018. Significativo, inoltre, come il flusso di cassa generato dalla gestione caratteristica, anziché essere reinvestito nell'azienda, sia stato totalmente assorbito dal pagamento degli oneri finanziari, con l'unica eccezione del 2018 (p. 84, relazione).

In entrambe le società, poi, si è assistito a una riduzione del patrimonio a seguito di rilevanti svalutazioni del magazzino mediante l'adeguamento di un “fondo obsolescenza magazzino” in occasione del passaggio dall'adozione, nella redazione del bilancio, dai principi contabili nazionali (OIC) a quelli internazionali (IFRS).

In entrambi i casi, alla condizione economico-finanziaria peggiore (fattore interno, secondo la definizione dell'OIC 21§33) si è associata una più generale crisi del mercato di riferimento (fattore esterno, alla luce dell'OIC 21§34).

La coesistenza di entrambi gli indici conferma nel caso di specie che le perdite nelle due società non sono state episodiche o temporanee, ma strutturali e in quanto tali idonee a intaccare la consistenza patrimoniale.

Né è stato prodotto dalle parti un piano industriale avente le caratteristiche richieste dall'OIC 21§37 e 38⁽³⁾, in presenza del quale le mancate rettifiche, nonostante le continue perdite, avrebbero potuto trovare una giustificazione (pag 113 delle conclusioni della ctu).

Sebbene nella relazione sulla gestione di Duca VdM del 2018 si accenni a un piano aziendale di riorganizzazione “*basato su una riduzione dei costi e su un maggior sviluppo commerciale*”, non è stata fornita alcuna ulteriore informazione in merito dalla società; inoltre, nel bilancio 2018 di Fin.Ing. non è presente una descrizione della situazione della partecipata Duca VdM, né è fatto alcun richiamo a documenti di piano.

(³) i) risulti da deliberazioni degli organi societari; ii) sia sufficientemente analitico, individuando con precisione gli elementi di intervento e i benefici economici attesi; c) definisca in modo esplicito il tempo entro cui il recupero dell'equilibrio economico è atteso



Questo piano, dunque, ammesso che sia stato effettivamente elaborato, non è sufficiente, in assenza dei requisiti già indicati, per far venir meno il dover di Fin.Ing. di rettificare a bilancio le partecipazioni in Duca VdM e di In.Pro.Di, in presenza delle perdite durevoli di valore delle stesse, confermate dalla stessa perizia contabile.

Per questi motivi, in applicazione dell'OIC 21 §27, gli amministratori di Finanziaria Inghirami hanno errato nelle loro valutazioni (pari ad euro 71.235.580 la partecipazione in In.pro.di spa e ad euro 63.912.777 la partecipazione in Duca Visconti di Modrone spa) perché avrebbero dovuto rettificare i valori delle partecipazioni nell'attivo patrimoniale quanto alla voce A III) appostandoli secondo il valore patrimoniale. Da ciò consegue che l'inserimento al costo storico delle partecipazioni, non essendo rappresentativo del valore delle stesse, risulta contrario all'obbligo di rappresentazione veritiera e corretta dell'andamento economico finanziario della società, cristallizzato nell'art. 2423, comma 2, c.c.

Allo stesso tempo, sulla scorta della approfondita analisi compiuta dalla consulente dell'ufficio condivisa dal Tribunale, deve giungersi alla conclusione che nella redazione del bilancio 2018 non siano stati rispettati i principi di prudenza, veridicità e chiarezza fissati dagli artt. 2423, 3 2423-bis, c.c.

In particolare, la società convenuta ha violato:

- il principio di prudenza, non svalutando, pur in presenza di perdite durevoli, le partecipazioni detenute nelle società Duca Visconti di Modrone S.p.A. e In.pro.di S.p.A., considerando che i risultati economici non incoraggianti delle due società avrebbero dovuto consigliare agli amministratori una valutazione contabile diversa;
- il principio di chiarezza, optando per la redazione del bilancio in forma abbreviata nonostante il suo totale attivo sia pari a 205,9 milioni di euro ossia 39,2 volte la soglia minima e malgrado le *best practice* in materia ⁽⁴⁾ avrebbero imposto di compilare il bilancio in forma ordinaria o quantomeno mista; le poche informazioni fornite in merito alle partecipazioni, infatti, non permettono di comprendere quale sia l'effettiva situazione delle partecipate e dunque le ragioni che hanno indotto la società a mantenere in bilancio le partecipazioni in Duca VdM e In.Pro.Di per valori superiori ai correlati valori di patrimonio netto. Infine, gli amministratori hanno violato il principio in parola inserendo nel bilancio di Fin.Ing. un fondo svalutazione, senza indicare a quali delle partecipazioni detenute imputare le quote del suddetto fondo⁽⁵⁾, come avrebbero dovuto fare ai sensi dell'art. 2427, comma 1, c.c., che richiede di indicare in nota

(4) Cfr. Documento Cndcec 2012 (p. 119, relazione)

(5) Nella nota integrativa al bilancio gli amministratori si limitano a precisare che *“Il fondo svalutazione delle partecipazioni è stato costituito in precedenti esercizi per adeguare prudenzialmente i valori di carico delle partecipazioni alle rispettive quote di patrimonio netto”*



integrativa “i movimenti delle immobilizzazioni, specificando il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni per ciascuna voce”;

- il principio di veridicità, non avendo svalutato, come avrebbero dovuto, le partecipazioni detenute in Duca VdM e in In.pro.di, per tenere conto delle perdite durevoli di valore riportate dalle due società.

Si deve escludere, tuttavia, che le rettifiche di valore sulle partecipazioni come sopra riportato, determinino il venire meno della continuità aziendale di Finanziaria Inghirami S.r.l..

Come evidenziato nella relazione tecnica della CtU (cfr. pp. 122-125) l'importante capitalizzazione della società convenuta era in grado di fronteggiare l'impatto della svalutazione quantificata dalla consulente in totali euro 62.268.473,00, che, per quanto consistente, non è tale da fare venire meno la continuità aziendale.

Tenuto conto che il capitale sociale di Fin.Ing. è pari a 109,3 milioni di euro, le perdite, per determinare il venir meno della continuità, avrebbero dovuto raggiungere i 36,4 milioni di euro (corrispondenti al terzo del patrimonio sociale). Esse, invece, anche nella simulazione più prudente, non superano i 18 milioni di euro.

Si può quindi affermare, come concluso dalla consulente in risposta al terzo quesito che anche nel caso in cui le due svalutazioni sulle partecipazioni nelle società partecipate fossero state rilevate correttamente nel bilancio 2018, non sarebbe stato necessario convocare l'assemblea della società per ricapitalizzarla, ai sensi dell'art. 2482bis c.c.: sarebbe stato sufficiente, infatti, riportare a nuovo le perdite in attesa del risultato del successivo esercizio (pag 125 relazione).

In conclusione, sulla base dei risultati a cui è pervenuta la CTU nella sua relazione, da cui questo Tribunale non intende discostarsi, si deve registrare che il valore delle partecipazioni di Duca VdM e In.Pro.di detenute da Finanziaria Inghirami S.r.l., così come iscritte in bilancio, risulta significativamente superiore a quello effettivo⁽⁶⁾, non essendo state rettifiche in applicazione del principio contabile OIC 21, § 27.

La ritenuta fondatezza del primo motivo di impugnazione proposto dall'attrice Alessandra Inghirami evidenzia, inoltre, che il bilancio di esercizio 2018 di Finanziaria Inghirami S.r.l. non è stato redatto

⁽⁶⁾ Le partecipazioni in In.pro.di Spa e in Duca Visconti di Modrone Spa, pari, secondo la stima del consulente tecnico d'ufficio, rispettivamente a 33.651.522 € e a 39.228.362 €, sono state iscritte a bilancio per 71.235.580 e 63.912.777, con una sopravvalutazione complessiva di 62.268.473 € (cfr. p. 123, relazione CTU)



nel rispetto dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza cui consegue la declaratoria di nullità della delibera assembleare del 29 giugno 2019 di approvazione del bilancio 2018.

Si deve, però, escludere, come sopra spiegato, l'invalidità del bilancio con riferimento al presupposto della continuità aziendale e a quanto dispone l'art 2423 bis c.c. sul punto sussistente anche in ipotesi di svalutazione delle immobilizzazioni immateriali.

Si deve escludere, infine, che l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio determini l'invalidità derivata delle delibere di nomina del Consiglio di Amministrazione (cfr. secondo ordine del giorno, delibera 29 giugno 2019, doc. 1, attrice) e di nomina del revisore legale dei conti perché non vi è alcun collegamento diretto tra la prima delibera e queste due successive che mantengono quindi la loro validità ed efficacia; nelle allegazioni di parte attrice non si ravvisa alcun elemento di invalidità delle delibere in questione.

La doglianza dell'attrice è dunque corretta, laddove denuncia la nullità della delibera di approvazione del bilancio di esercizio 2018 per violazione dei principi di chiarezza, precisione, correttezza e prudenza quanto alla valutazione delle immobilizzazioni immateriali, le partecipazioni detenute da Fin Inghirami in In.pro.di spa e in Duca Visconti di Modrone spa, quindi in accoglimento parziale del primo motivo di impugnazione, respinta l'invalidità del bilancio perché redatto sul presupposto della continuità aziendale ex art 2423 bis n. 1) c.c., la deliberazione assunta dall'assemblea dei soci di Finanziaria Inghirami srl in data 29 giugno 2019 va dichiarata nulla.

Va altresì rigettata l'impugnazione delle delibere assunte dalla assemblea dei soci di Fin Inghirami srl in data 29 giugno 2019 sui punti all'ordine del giorno n. 2) e 3).

La declaratoria di nullità del bilancio conseguente all'accoglimento parziale del primo motivo di impugnazione comporta che gli amministratori necessariamente dovranno procedere alle rettifiche conseguenti alla pronuncia come indicato dall'art 2434 bis c.c.

Le spese sia della fase di merito che della fase cautelare seguono la soccombenza e sono per il 50% compensate tra le parti e per il 50% poste a carico della società convenuta pur sempre soccombente sul primo motivo di impugnazione del bilancio 2018; le spese per la fase cautelare e il merito si liquidano per la quota di ½ in euro 11.000,00 per compensi oltre ad euro 518,00 per spese non ripetibili oltre al rimborso spese generali, cpa e iva se di legge.

Il costo della consulenza già liquidato con decreto del 6.12.2021 in euro 22.844,00 oltre accessori viene per i ¾ posto definitivamente a carico della convenuta, considerando che la relazione si è sviluppata per la gran parte sui primi due quesiti sui quali la socia è risultata vincitrice e per 1/3 compensato tra le parti in causa, con diritto di ripetere quanto in percentuale superiore già corrisposto alla consulente dott.ssa Riva.



P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 52126/2019 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'eccezione di compromesso;
- dichiara la nullità della delibera 29 giugno 2019 adottata dall'assemblea dei soci di Finanziaria Inghirami srl recante l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 nei limiti di quanto esposto in parte motiva;
- rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
- condanna la società convenuta alla rifusione della metà delle spese di lite della fase cautelare e del presente giudizio di merito in favore dell'attrice, spese che si liquidano (già il 50%) in euro 11.000,00 per compensi oltre ad euro 518,00 per spese non ripetibili oltre al rimborso spese generali, cpa e iva se di legge, compensando la restante metà tra le parti in causa;
- pone definitivamente il costo della consulenza tecnica d'ufficio per i 2/3 a carico della convenuta e per 1/3 a carico dell'attrice.

Milano, 6 ottobre 2022

Il Presidente est.

Amina Simonetti

